



COMUNE DI SILANUS

Provincia di Nuoro

Ufficio servizi sociali

Piazza Municipio - 08017 SILANUS (NU) – C.F. 00153320916

☎ 0785 840001 – 840042 Fax 84273

Avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata REIS (Reddito di inclusione sociale) .

Reddito di inclusione sociale – 2021 –

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che in attuazione della propria determinazione n° 239 del 24.09.2021 sono aperti i termini per presentare domanda, al Comune di Silanus, per essere ammessi a usufruire del reddito di inclusione sociale – REIS – 2021 “reddito di inclusione sociale – aggiudu torrau” ai sensi della legge regionale n. 18 del 12 agosto 2016, della d.g.r. 23/26 del 22/06/2021 e della d.g.r. 34/25 del 11/08/2021.

COSA È IL REIS

La misura regionale REIS prevede l'erogazione di un contributo economico in favore delle famiglie in condizioni di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale, fatta eccezione per i casi specificati nei successivi punti.

Le linee guida per il triennio 2021/2023 approvate in via definitiva con D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021, allegate al presente avviso, hanno stabilito l'incompatibilità con il RDC Reddito di Cittadinanza, pertanto il REIS potrà essere riconosciuto solo alle famiglie non beneficiarie del RDC (tranne alcune eccezioni espressamente previste dalla normativa, successivamente specificate).

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL REIS

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. n. 18/2016 art 3 comma 3 “requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii.)

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) fino a € 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000,00;

- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di € 8.000,00 accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori €1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
- Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario tra euro 9.360,00 e euro 12.000 rientranti nella priorità 4, oltre al possesso dei requisiti sopra descritti dovranno avere un valore ISR pari o inferiore alla soglia di povertà aggiornata annualmente.

I requisiti sopra menzionati si riferiscono ai parametri indicati nell'ISEE in corso di validità nel 2021.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1 D.Lgs 171/2005)

DEROGHE:

In deroga ai requisiti di accesso di cui al presente paragrafo, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del RDC con importi fino a € 100,00 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del RDC con minori, la soglia per accedere al REIS di cui sopra è incrementata di € 100,00 per ogni figlio minore.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

ORDINE DI PRIORITA' AI BENEFICI DEL REIS

I benefici saranno attribuiti con il seguente ordine di priorità in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare:

Priorità 1 - ISEE € 0,00 - € 3.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650,00	€ 275,00
2	€ 2.100,00	€ 350,00
3	€ 2.550,00	€ 425,00
4 e più	€ 2.730,00	€ 455,00

Priorità 2 – ISEE € 3.001,00 - € 6.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350,00	€ 225,00
2	€ 1.800,00	€ 300,00
3	€ 2.250,00	€ 375,00
4 e più	€ 2.430,00	€ 405,00

Priorità 3 – ISEE € 6.000,01 - € 9.360,00 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840,00	€ 140,00
2	€ 1.290,00	€ 215,00
3	€ 1.740,00	€ 290,00
4 e più	€ 1.920,00	€ 320,00

Priorità 4 – ISEE 9.360,00 fino a € 12.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540,00	€ 90,00
2	€ 990,00	€ 165,00
3	€ 1.440,00	€ 240,00
4 e più	€ 1.620,00	€ 270,00

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

In deroga ai requisiti di accesso, l'ammissione alle risorse del REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del RDC, con importi fino ai 100,00 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA E REIS

Il Reddito di Cittadinanza e il REIS **sono incompatibili**: pertanto, il soggetto che percepisce il Reddito di Cittadinanza non può accedere al REIS.

L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, non abbia presentato domanda;
- b) l'istante è stato ammesso al Reddito di cittadinanza.

L'incompatibilità sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione della persona affinché sia in grado di adoperarsi per garantire a sé stessa ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale; Il REIS verrà riconosciuto per **6 mesi**, rinnovabili di ulteriori **6 mesi** previa rivalutazione dei requisiti di accesso.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

In caso di mancata accettazione del Progetto di inclusione attiva, si procederà con la revoca del beneficio.

Sono esonerati dal vincolo della partecipazione al progetto di inclusione:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione di invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997;
- famiglie che hanno compiti di cura e istruzione dei figli o attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Silanus **entro le ore 13.00 del 22.10.2021.**

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta utilizzando i moduli predisposti dal servizio sociale, **dovrà essere allegata la seguente documentazione:**

1. certificazione ISEE 2021 in corso di validità;
2. copia del documento di identità del richiedente;
3. copia del codice fiscale;
4. eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92, ecc)

Nell'eventualità di particolari condizioni relative alla persona dovrà essere presentata la seguente documentazione:

5. certificazione sanitaria comprovante l'invalidità (invalidità civile, legge 104/92, ecc);
6. regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
7. copia delle disposizioni dell'autorità giudiziale riguardanti separazione, affidamento, ecc.

E' importante che il richiedente sia già in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio dei Servizi Sociali provvede all'esame delle istanze e alla formazione della graduatoria. La graduatoria degli aventi diritto sarà predisposta dall'ufficio secondo i criteri e le disposizioni delle nuove linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021.

ESITO DEL PROCEDIMENTO - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Silanus (www.comune.silanus.nu.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per priorità.

Per ciascun richiedente inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Le graduatorie provvisorie verranno affisse all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi; gli interessati possono inoltrare ricorso avverso le graduatorie entro 10 giorni che decorrono dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio.

Qualora non vi siano ricorsi si procederà a pubblicare la graduatoria definitiva.

VERIFICHE

Il Comune provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri enti o uffici. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti uffici comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro recupero integrale.

DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali forniti all'ufficio servizi sociali è la Dott.ssa Daniela Licheri Responsabile del servizio.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Codice Privacy e nel GDPR 2016/679.

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016, alle nuove Linee guida di cui alla Deliberazione della G.R. n. 34/25 del 11/08/2021 e ad eventuali ulteriori disposizioni regionali di modifica e o integrazioni della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio

Daniela Licheri

PER SAPERNE DI PIÙ

NORME E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Legge regionale 2 agosto 2016, n.18, recante "Reddito di Inclusione Sociale" Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Aggiudu Torrau" con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23/12/2005, n. 23;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 recante "Linee guida per il triennio 2021/2023 concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge e delle deliberazioni regionali relative al programma.
